

Ill.mo Vice-Presidente pro-tempore Provincia di Firenze.

Ill.mo Amministratore pro-tempore Monteggi-Lapeggi SRL

Torino, 24 giugno 2014

Illustri Signori,

Con la presente, su incarico del Comitato Verso Mondeggi Bene Comune, riscontro Vostra del 7-6-2014 indirizzata inoltre ad altri cittadini identificati nominalmente senza che se ne conoscesse il criterio di selezione. La presente nota costituisce DIFFIDA all'alienazione della proprietà Mondeggi, sita nel Comune di Bagno a Ripoli per l'evidente carenza soggettiva ed oggettiva della potestà di alienazione in capo alle Signorie Loro.

Sul piano oggettivo, la Fattoria Mondeggi, oggi rivendicata dalla cittadinanza attiva, costituisce una porzione pregevole del territorio italiano, di rilevante valore storico e sociale, in quanto tale bene comune dei cittadini, raccolti per tutelarlo nel Comitato, nonché esponenzialmente rappresentati dal Comune di Bagno a Ripoli. In quanto bene Comune, secondo le ripetute sentenze della Sezioni Unite della Corte di Cassazione del febbraio 2011, esso è parte integrante del demanio pubblico *inalienabile* indipendentemente dal suo essere formalmente compreso nella fattispecie di cui all' Art. 822 Codice Civile in virtù dei parametri Costituzionali dell'Art. 9 e 42.

Sul piano soggettivo, è quantomeno singolare che un ente pubblico ormai disciolto quale la Provincia di Firenze, destinata al pieno e definitivo assorbimento funzionale nella Città Metropolitana o nelle Unioni comunali, possa a mezzo di una struttura societaria privata quale un SRL arrogarsi un potere di alienazione sicuramente antiggiuridico nelle attuali circostanze in quanto idoneo ad un pregiudizio definitivo della collettività dei cittadini, Stato comunità, solo titolare storico e legittimo del demanio. Il linguaggio privatistico utilizzato nella Vostra, che potrebbe al più essere utilizzato da un privato proprietario è del tutto fuori luogo in queste circostanze.

Ciò tanto più nella misura in cui tale SRL strumentale era stata costituita al fine di operare la gestione del bene nell' interesse pubblico, gestione purtroppo condotta in modo inadeguato tanto da portare alla liquidazione della SRL e alla conseguente notevole perdita patrimoniale. Come noto tale perdita, se accompagnata dalla colpa grave, costituisce danno erariale sanzionabile presso la Corte dei Conti.

Certamente tale qualifica soggettiva di dolo o colpa grave si perfezionerebbe, insieme all' altro requisito dell'attualità e finalità del danno, nel caso in cui nonostante la presente diffida dei cittadini sovrani ed il dissenso del Comune, ente esponenziale legittimo ai sensi della Costituzione, gli Enti da Voi rappresentati dovessero nondimeno portare avanti una formale alienazione del bene. A quel punto mi parrebbe verosimile che la quantificazione del danno erariale comprendesse l'intero deprezzamento di un bene comune obiettivamente lasciato irresponsabilmente nell' attuale stato di degrado.

Distinti saluti

Avv. Prof. Ugo Mattei

Ordinario di Diritto Civile, Università di Torino

Via Martiri della Libertà 28, 10100,Torino